

Polizze di diritto lussemburghese o irlandese? Quali convengono di più

Sono un piccolo imprenditore che ha appena venduto le quote della propria azienda. Ho a disposizione un cospicuo patrimonio, per parte del quale ho deciso di sottoscrivere una polizza assicurativa con fondo dedicato con una compagnia assicurativa di diritto estero, in particolare lussemburghese oppure irlandese. Potreste indicarmi le differenze principali esistenti tra le due giurisdizioni?

Lettera firmata - Modena

Risponde l'avvocato
Roberto Lenzi - studio legale
Lenzi e Associati di Milano

Senza pretesa di esaustività indichiamo gli aspetti principali. Sia la legislazione irlandese sia quella lussemburghese offrono la massima protezione patrimoniale per asset di natura mobiliare, fermo restando che è sempre meglio ricorrere a compagnie di elevato standing o, se di standing meno elevato, alla condizione che non siano attive in altri rami (sinistri, in genere). Sia **Irlanda** sia **Lussemburgo** contemplano il ramo III (polizze a fondo separato) che è quello a cui fa riferimento il lettore (il ramo I, invece, abbinabile nelle polizze multiramo al ramo III, è previsto solo in Lussemburgo). In Irlanda l'**Organismo di supervisione** è il WISD (Retail and Wholesale Insurance Supervision Departments of the Central Bank of Ireland) che fa capo alla banca centrale del paese, mentre il Lussemburgo è il CAA (Commissariat aux assurances) organismo autonomo del ministero del Tesoro.

Per ciò che concerne la **segregazione degli asset**, la **legge irlandese** impone alle compagnie vita di mantenere un fondo separato (Life Assurance fund) per gli asset assicurativi e di segregarli dal resto dei beni della compagnia (ring-fencing). La compagnia è tenuta a identificare il patrimonio del fondo in un registro soggetto a controllo da parte della banca Centrale. In nessun

caso le attività di questo fondo possono essere trasferite alla compagnia. La **legge lussemburghese** richiede che le compagnie mantengano un inventario permanente degli attivi e lo segnalino trimestralmente al CAA. Gli attivi sono detenuti da una banca depositaria indipendente dalla compagnia e approvata dalla CAA. La banca depositaria è tenuta a segregare gli asset e a bloccarli su richiesta del CAA.

Sotto un altro profilo, relativo alla **protezione dei contraenti**, in **Irlanda** i crediti dei contraenti e i beneficiari di polizza, in linea con l'opzione a) della Direttiva UE2001/17, godono di una priorità assoluta su ogni altro creditore nei confronti della compagnia, compresi quelli preferenzialmente trattati sotto l'Irish Company Act del 1963 (creditori fiscali, dipendenti, ecc.). In **Lussemburgo**, invece, i crediti dei contraenti e dei beneficiari di polizza, coerentemente con l'adozione dell'opzione b) della sopra menzionata Direttiva, godono di priorità su ogni altro creditore nei confronti della compagnia, con alcune eccezioni (creditori fiscali, dipendenti ecc.).

Per quanto concerne, invece, la scelta della **banca depositaria**, in **Irlanda** non vi sono limitazioni o condizioni, fermo restando che la stessa è soggetta alla due diligence e al processo di approvazione della compagnia assicurativa. In **Lussemburgo**, invece, è la compagnia

che deve selezionare una banca depositaria che deve essere sempre approvata dal CAA; tra l'altro, la banca deve avere sede in Lussemburgo oppure in un paese del SEE (Spazio economico europeo).

Nei due paesi vigono diversità anche in rapporto alla **fiscalità indiretta**. In **Irlanda**, non è previsto alcun prelievo (ai fini Iva) sul compenso al gestore e alla banca depositaria; in Lussemburgo è prevista un'aliquota del 15% (gestore) e del 12% (banca depositaria).

Per ciò che riguarda gli **attivi inseribili** in polizza (e, quindi, sotto un profilo puramente qualitativo) la **giurisdizione irlandese** presenta caratteri di maggiore flessibilità operativa rispetto al **Lussemburgo**. Inoltre, in **Lussemburgo** è richiesta sempre la presenza di un gestore dedicato, mentre in **Irlanda** (per alcune compagnie) è possibile sviluppare un'operatività diretta, fermo restando il diritto di veto su certe operazioni da parte della compagnia.

Infine, gli obblighi fiscali di **sostituzione d'imposta** e del versamento delle **riserve matematiche**: in **Irlanda**, quasi tutte le compagnie svolgono il ruolo di sostituti di imposta e tutte versano le riserve matematiche in proprio (non rischio controparte in presenza di forti riscatti); in **Lussemburgo**, solo alcune compagnie fanno da sostituti d'imposta e alcune prelevano dal cliente i fondi per pagare le riserve matematiche.

